



COMUNE DI CODOGNO

(Provincia di Lodi)

***REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO
DELLA
COMMISSIONE
PER IL PAESAGGIO***

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 84 del 27 novembre 2008

Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 47 del 29 giugno 2010

Ripubblicato dal 5 agosto 2010 al 19 agosto 2010

In vigore dal 20 agosto 2010

CAPO I : Funzioni, composizione e nomina

Sezione I – Funzioni e composizione

Articolo 1 : Funzioni

1. La Commissione del Paesaggio, istituita ai sensi dell'art. 81 della Legge Regionale 11 Marzo 2005 n. 12 "Legge per il Governo del Territorio" e s.m.i., è l'organo collegiale tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori in merito alle autorizzazioni e sanzioni paesaggistiche di competenza del Comune a norma dell'art. 80, comma 1, della medesima legge regionale n. 12/2005 e s.m.i..

Articolo 2 : Composizione, Nomina e durata

1. La Commissione del Paesaggio è un organo collegiale tecnico consultivo in materia paesaggistica, ed è composta da n. 5 (cinque) componenti, aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale.
2. Essa è composta da:
 - Il Presidente della Commissione che deve essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.
 - n. 4 componenti che devono essere in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali.

I componenti devono, altresì, aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati e quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate.

Alle sedute della Commissione per il Paesaggio può partecipare senza diritto di voto il Responsabile del Settore Urbanistica.

3. I soggetti di cui al comma 1 vengono individuati mediante comparazione dei curricula. Il relativo bando, a tal fine predisposto dal Responsabile del Servizio competente, sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul profilo del Comune (sito informatico), nonché inviato agli Ordini, Collegi, Associazioni delle imprese edili, dei disabili e ad altri organismi eventualmente segnalati dall'Amministrazione.
4. L'elenco-graduatoria dei candidati idonei redatto dal Responsabile del Servizio competente, sarà formato attraverso l'attribuzione di punteggi predeterminati e riportati nel bando di cui al comma precedente, valutando in particolare:
 - Titoli di studio;
 - Esperienze ed aggiornamenti professionali;
 - Servizi svolti presso pubbliche Amministrazioni in posizioni attinenti;
 - Partecipazioni a Commissioni Tecniche presso Enti Pubblici.
5. La Giunta Comunale, sulla base della graduatoria di cui al punto precedente nomina i membri della commissione che restano in carica fino alla conclusione del mandato amministrativo nel corso del quale sono stati nominati, e comunque fino alla nomina dei

nuovi membri. Essi potranno essere rinominati con la stessa procedura di cui al presente comma. I commissari potranno essere riconfermati esclusivamente per un secondo mandato.

6. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione del Paesaggio si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque per non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza.
7. La Giunta Comunale nomina il Presidente, il Vice Presidente della Commissione e il Segretario della Commissione, ruolo che sarà svolto dal il Responsabile del Procedimento Istruttorio individuato nell'ambito del personale dell'ente, provvedendo ad individuare, altresì sempre tra i Responsabili di Settore dell'ente anche il soggetto che provvederà ad emanare il provvedimento finale.
8. Qualora, per un membro nominato, si verifichi una causa di decadenza di cui ai successivi artt. 4 e 6, del presente regolamento, ovvero in caso di morte o di dimissioni, la medesima Giunta Comunale, provvede entro 30 giorni alla surroga attingendo, ove possibile, all'elenco-graduatoria di cui al precedente articolo 2 ovvero previa ripetizione di analogo procedimento.
- 9 Il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario resta in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione del Paesaggio.

Sezione II – Casi di incompatibilità – decadenza

Articolo 3 : Incompatibilità

1. Sussistono per i membri della Commissione del Paesaggio le medesime condizioni di ineleggibilità e incompatibilità prevista dalla legge per i Consiglieri Comunali.
2. La carica di componente della Commissione del Paesaggio è inoltre incompatibile:
 - con la carica di Sindaco, di Assessore Comunale e di Consigliere Comunale;
 - con il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune o enti, aziende o società da esso dipendenti.
3. I componenti della Commissione per il Paesaggio non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia o di commissioni comunali operanti nel settore territoriale.
4. Restano ferme, altresì, le cause di incompatibilità dettate dalle norme deontologiche, sancite dall'Ordine Professionale cui il membro nominato è, eventualmente, iscritto.

Art. 4 - Conflitto d'interessi

1. I componenti della Commissione per il Paesaggio devono astenersi dal prendere parte ai relativi lavori, sia nella fase istruttorie che in quella decisionale, quando si tratta di interesse proprio o di interesse del coniuge, dei parenti ed affini entro il quarto grado.

Art. 5 - Decadenza dei commissari

1. I membri della Commissione per il Paesaggio decadono automaticamente nel caso insorga una delle cause di incompatibilità di cui al precedente articolo, sopravvenuta successivamente alla sua nomina.

2. I componenti della Commissione per il Paesaggio che senza giustificato motivo rimangono assenti per più di tre sedute consecutive o per dodici sedute nel corso di un anno solare decadono dall'incarico.
3. Il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto resta in carica per il restante periodo di durata della Commissione per il paesaggio.

CAPO II : Competenze e criteri di valutazione

Sezione I – Competenze

Articolo 6 : Competenze della Commissione

La Commissione del Paesaggio esprime parere obbligatorio in merito a:

- a) Il rilascio di autorizzazione paesaggistiche di competenza del Comune, ai sensi del D.lvo n. 42/04 e s.m.i.
 - b) Irrogazione di sanzioni amministrative in materia paesaggistica;
 - c) Emanazione dei pareri di cui all'art. 32 della Legge 28 Febbraio 1985 n. 47;
 - d) Valutazione paesistica dei progetti di recupero ai fini abitativi dei sottotetti in ambiti non sottoposti a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 64, comma 8, della Legge Regionale 11 Marzo 2005 n. 12;
 - e) Progetti di costruzione di serre bioclimatiche;
 - f) Istanze di parere preventivo avanzate per interventi in ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico;
1. E' data facoltà al Responsabile del Settore Urbanistica, sottoporre all'attenzione della Commissione del Paesaggio, ai sensi del Titolo IV del Piano Territoriale Paesistico Regionale, la valutazione paesistica di progetti di significativa entità in ambiti non assoggettati a specifica tutela.
 2. La Commissione del Paesaggio collabora, inoltre, con l'Amministrazione Comunale per la predisposizione della "*Relazione Annuale sullo Stato del Paesaggio*" di cui al punto 5.7 dei "*criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12*" approvati con D.G.R. n. 8/2121 del 15 marzo 2006.

Articolo 7 : Casi di esclusione del parere

1. Ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42, il parere della Commissione del Paesaggio è escluso nei seguenti casi in quanto non necessitano di autorizzazione paesaggistica:
 - a) Per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
 - b) Per interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
 - c) Per il taglio colturale la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'art. 142, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 42/2004, purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia;
2. Il parere della Commissione è altresì escluso nei seguenti ulteriori casi:

- a) Istanze per le quali il diniego dell'autorizzazione paesaggistica sia da motivarsi esclusivamente per ragioni giuridiche (quali il titolo legittimante l'istanza, inidoneità urbanistica dell'area ecc.);
- b) Istanze per le quali il diniego dell'autorizzazione paesaggistica sia da motivarsi per carenze documentali non integrate in sede istruttoria.

Sezione II – Criteri di valutazione

Articolo 8 : Criteri di valutazione

1. La Commissione del Paesaggio esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti di pianificazione paesistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.
2. In caso di beni vincolati mediante provvedimento specifico (art. 136 del D.Lgs.42/2004,così come modificato dal D.lvo n. 63/08), la Commissione fa riferimento alle motivazioni che hanno determinato l'apposizione del vincolo stesso. Nel caso di vincoli operanti ope legis (ex Galasso), fa riferimento al significato (storico, culturale, ecologico e naturalistico, estetico visuale) degli elementi che, nel loro insieme, definiscono la peculiarità del bene;
3. Nell'esercizio delle specifiche competenze, la Commissione fa inoltre riferimento agli atti di natura paesistica vigenti, con particolare riferimento alle seguenti disposizioni emanate dalla Regione Lombardia:
 - a) Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, assunti con D.G.R. n. 8/2121 del 15 marzo 2006;
 - b) Linee guida per l'esame paesistico dei progetti di cui alla D.G.R. n. 7/11045 del 8 Novembre 2002;
 - c) Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con D.C.R. n. VII/197 del 6 marzo 2001;
 - d) Direttiva "Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica" di cui alla D.G.R. n. 6/48740 del 29 febbraio 2000.

CAPO III : Funzionamento

Sezione I – Modalità di convocazione

Articolo 9 : Convocazione

1. La Commissione del Paesaggio è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento dal Vice Presidente.
2. La convocazione deve essere comunicata ai membri mediante comunicazione scritta, consegnata a mani o spedita per posta raccomandata, o comunicazione telefax o comunicazione di posta elettronica almeno cinque giorni prima della seduta unitamente all'ordine del giorno compilato dal Presidente.
3. Copia della convocazione è inviata ai responsabili dei procedimenti dei settori interessati.

Articolo 10 : Ordine del giorno

1. I progetti sono iscritti all'ordine del giorno sulla base della data di presentazione dei progetti medesimi o di loro integrazioni al protocollo comunale.
2. Il Presidente, o in caso di suo impedimento il Vice Presidente, fissa l'ordine del giorno almeno cinque giorni prima della data della seduta e ne invia copia unitamente alla convocazione.
3. I Commissari possono prendere visione della documentazione relativa ai progetti iscritti all'ordine del giorno.
4. Il Presidente, o in caso di suo impedimento il Vice Presidente, può sottoporre all'esame della Commissione per il Paesaggio anche progetti non inseriti all'ordine del giorno per particolari e motivate esigenze di interesse pubblico o di interesse generale, previa decisione della Commissione medesima sull'integrazione dell'ordine del giorno.

Sezione II – Validità delle sedute e delle decisioni

Articolo 11 : Validità delle sedute e delle decisioni

1. Le sedute della Commissione per il Paesaggio sono validamente costituite se sono presenti almeno tre componenti, computando nel numero il Presidente o il Vice Presidente, l'uno dei quali deve essere necessariamente presente.
2. La Commissione esprime il parere obbligatorio a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o se assente del Vice Presidente. L'astensione non è consentita.
3. La Commissione è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere obbligatorio in sede di prima convocazione e comunque nel caso necessiti di un supplemento istruttorio, non oltre i quindici giorni successivi.

Articolo 12 : Pubblicità delle sedute

1. Le riunioni della Commissione del Paesaggio non sono pubbliche. Il Presidente, o in caso di suo impedimento il Vice Presidente, se valutato opportuno, potrà ammettere il solo progettista limitatamente all'illustrazione del progetto, ma non alla successiva attività di esame e di espressione del parere.

Articolo 13 : Verbalizzazione

1. Il Segretario della Commissione provvede alla redazione dei verbali delle adunanze della Commissione stessa e alla loro raccolta ed archiviazione. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente ovvero dal Vice Presidente, dal segretario e da tutti i membri presenti. Nei verbali devono essere riportate le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.
2. Il Segretario, inoltre, appone sui disegni di progetto la dicitura: "Esaminato dalla Commissione del Paesaggio nella seduta n. ...del" completata dalla vidimazione del Presidente e di due Commissari.

Articolo 14 : Sopralluogo

1. E' data facoltà alla Commissione del Paesaggio di eseguire sopralluoghi qualora ritenuti utili per l'espressione del parere di competenza, ovvero di delegare al riguardo alcuni membri.

Sezione III – Indennità e rifusione spese legali

Articolo 15 : Indennità

1. La partecipazione alla Commissione del Paesaggio da parte dei componenti è a titolo gratuito, per come previsto dal combinato disposto degli articoli 148 e 183, comma 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. Agli stessi componenti è riconosciuto esclusivamente il solo rimborso delle spese di viaggio eventualmente sostenute.
2. La liquidazione del rimborso spese sarà effettuata trimestralmente dai componenti uffici comunali, su presentazione di apposito prospetto a firma del Segretario della Commissione.

Articolo 16 : Rifusione spese legali

1. I membri della Commissione che vengono definitivamente prosciolti con formula piena e riconoscimento di assenza di dolo o colpa grave, da imputazioni loro mosse per atti o fatti posti in essere nella qualifica, hanno diritto al rimborso delle spese legali sostenute, sempre che non sussista un conflitto di interessi fra la loro condotta ed il Comune.